



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 22 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale/art-6-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it